



ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 18.05.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO CHE in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 pubblicata in G.U. 09/03/2020, n. 61, per le parti rimaste in vigore a seguito del DL n. 19/2020;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020, per le parti rimaste in vigore a seguito del DL n. 18/2020;
- il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata in G.U. 29/04/2020, n. 110;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato."* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8 aprile 2020;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* pubblicato in

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 10/04/2020, nel quale sono confluiti, superandoli, i DPCM 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 e 01.04.2020, a mezzo del quale sono state stabilite, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ulteriori disposizioni recanti urgenti misure di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 26/04/2020, che all'art. 9 prevede l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 10/04/2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10/04/2020;

RILEVATA pertanto l'emergenza sanitaria nazionale a causa del contagio del COVID – 19, nonché le disposizioni normative sopra riportate;

DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, in specie a mezzo delle Ordinanze rese dal Presidente della Giunta Regionale ed in particolare le seguenti:

- Ordinanza 35 del 14 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine - proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020
- Ordinanza 39 del 19 aprile 2020 - Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza 40 del 22 aprile 2020 - COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
- Ordinanza 47 del 2 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale
- Ordinanza 48 del 3 maggio 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni
- Ordinanza 54 del 6 maggio 2020 - Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all'emergenza pandemica da COVID-19
- Delibera 594 del 11 maggio 2020 - COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza 40)
- Delibera 595 del 11 maggio 2020 - COVID-19 - Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza 48)
- Ordinanza 56 del 15 maggio 2020 - Ulteriori indirizzi per i percorsi territoriali di individuazione dei casi da COVID-19
- Ordinanza 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 16/05/2020 e il successivo DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 126 del 17/05/2020

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2, di recepimento delle disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste, e delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai successivi paragrafi dell'ordinanza medesima, la quale si riserva altresì, visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni;

VISTI i protocolli di sicurezza intervenuti in data 24/04/2020 relativi alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri e trasporto, recepiti negli Allegati 12, 13, 14 del DPCM 17/05/2020, nonché le ordinanze della Regione Toscana n. 40/2020 recante *Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati*, n. 48/2020 recante *Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni* e n. 57/2020 *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2*;

VISTA, in particolare, la previsione di cui all'art. 1, comma 9 del DL 33/2020 secondo cui *Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*;

VISTA altresì la previsione del punto n. 15 dell'Ordinanza della Regione Toscana n. 57/2020 secondo cui *l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale*;

VISTE al riguardo le previsioni di cui all'allegato n. 17 del DPCM 17/05/2020 – sezione relativa al COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), che dettagliano le competenze dei Comuni nella regolamentazione delle attività mercatali nella presente fase di emergenza;

RITENUTA l'esigenza di recepire le disposizioni recate dal citato DL n. 33/2020 e DPCM 17/05/2020, nonché dalla suddetta ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57/2020 che proseguono e rafforzano il regime di graduale ripresa delle attività allo scopo di

coniugare l'esigenza primaria di garantire adeguato contrasto al diffondersi del COVID-19 e adeguata protezione ai cittadini e tutela della salute pubblica quale bene primario essenziale ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la salvaguardia dello svolgimento delle essenziali attività socio economiche;

VISTA la propria ordinanza n. 6 del 02/05/2020, "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020 NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA" che con il presente provvedimento viene revocata, al fine di recepire la vigente disciplina governativa e regionale, tenuto conto del contesto territoriale di destinazione;

VISTE, altresì, le previsioni di cui all'art. 87 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni *limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza*;

VISTI

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA tutta la normativa in materia;

ORDINA

Per quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

LE DISPOSIZIONI SEGUENTI A FAR DATA DA LUNEDI' 18 MAGGIO 2020:

- LA PROPRIA ORDINANZA N. 6 DEL 02/05/2020 E' REVOCATA;

- **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE FINO A REVOCA O MODIFICA:**

✓ LA CHIUSURA DELLE STRUTTURE E DEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI SEGUITO INDICATI, in considerazione dell'impossibilità di garantire il rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale, per le ridotte dimensioni di tali spazi:

- TEATRO COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- TEATRO COMUNALE DI PONTEGINORI
- PALESTRA COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SOLVAY DI PONTEGINORI salvo IL CAMPO DA TENNIS di cui si dispone la riapertura per lo svolgimento di tennis a coppia
- SALA SCHNEIDER DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- SALA CALDERAI DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- AREE COMUNI CENTRO POLIVALENTE (Montecatini Val di Cecina)
- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- BIBLIOTECA COMUNALE (Montecatini Val di Cecina)
- CENTRO CIVICO DI SASSA
- PALAZZO PRETORIO (Montecatini Val di Cecina)
- PARCHI PUBBLICI (Area Giochi a Montecatini, Area Giochi a La Miniera, Aree Giochi in Piazza S. Pertini e Via E. Solvay a Ponteginori, Area Giochi a Querceto)
- CAMPO DI CALCETTO (La Gabella)

✓ L'APERTURA DELLE STRUTTURE E DEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI SEGUITO INDICATI:

- I CIMITERI COMUNALI (Montecatini, Ponteginori, Sassa, Gello, Casaglia, Buriano, Querceto, Miemo)
- PARCO PUBBLICO DELLA RIMEMBRANZA (Montecatini Val di Cecina)
- AREA ADDESTRAMENTO CANI (La Gabella)
- CENTRO CIVICO DI PONTEGINORI a decorrere dal 3 giugno 2020, limitatamente alle Organizzazioni Sindacali che potranno utilizzarlo una volta a settimana separatamente da parte di ciascuna Organizzazione evitando la compresenza
- MUSEO DELLE MINIERE e locali annessi (Montecatini Val di Cecina) a decorrere dal 1 giugno 2020

L'accesso a tali luoghi e l'utilizzo delle strutture dovrà avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa di riferimento, ovvero utilizzo delle mascherine protettive, guanti, rispetto della distanza interpersonale.

- ✓ nelle more della predisposizione di regolamentazione che preveda modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza, LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA DEI MERCATI SETTIMANALI E DELLE ATTIVITA' MERCATALI ESCLUSA L'ATTIVITA' DEI BANCHI DI GENERI ALIMENTARI CHE VIENE CONSENTITA **con prescrizione del rispetto di tutte le misure di prevenzione da parte degli esercenti e dei cittadini, ovvero utilizzo delle mascherine protettive, guanti, rispetto della distanza interpersonale e posizionamento di transennamenti a cura del personale comunale al fine di garantire il contingentamento degli accessi, nonché la vigilanza da parte del personale della Polizia Locale**

nelle more della predisposizione di regolamentazione che preveda modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza, PROSEGUE IL DIVIETO DI VENDITA DEI PRODOTTI DI QUALUNQUE GENERE IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

DA' ATTO

- ✓ Che GLI UFFICI COMUNALI rimangano chiusi al pubblico, salva la possibilità di accedere previo appuntamento telefonico per esigenze urgenti e indifferibili non eseguibili con diverse modalità;
- ✓ Che dette attività siano svolte con l'adozione da parte degli interessati, in possesso delle qualificazioni necessarie, di tutti gli ausili raccomandati in relazione all'emergenza sanitaria in essere e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai citati Protocolli di sicurezza del 24/04/2020, recepiti negli Allegati 12, 13, 14 del DPCM 17/05/2020, nonché le ordinanze della Regione Toscana n. 40/2020 recante *Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati*, n. 48/2020 recante *Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni* e n. 57/2020 *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2*;

RICHIAMA

Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI (art. 1, comma 8, DL 33/2020), salvi i casi di chiusura delle strutture e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico sopra indicati;

DISPONE

Che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza dovranno essere rispettate fino a revoca e che siano fatte rispettare dalla Forza Pubblica.

Che la presente Ordinanza sia inviata alla Prefettura di Pisa, alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, alla Polizia Provinciale di Pisa, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri di Ponteginori, ai Carabinieri Forestali di Volterra, alla Guardia di Finanza di Volterra, al Commissariato di P.S. di Volterra, all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest.

Che sia inviata ai soggetti a vario titolo interessati e comunque ne sia assicurata la più ampia diffusione.

Che gli uffici comunali ottemperino alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento.

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e entro 120 giorni dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, 18 Maggio 2020, ore 13



IL SINDACO
Sandro Cerri